

N. R.G. 107/2025 P.U. SUB 1



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Ordinario di Modena  
Sezione terza civile e procedure concorsuali  
IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Riccardo Di Pasquale - Presidente  
Dott. Carlo Bianconi - Giudice rel.  
Dott. Eugenio Bolondi - Giudice

nel **procedimento unitario** n. r.g. **107-1/2025** promosso da:

**Ceramiche Grazia s.p.a.** [c.f. e p.i.: 00984150367], con sede a (41043) Formigine – Frazione di Corlo (MO) in via Radici in Piano n. 71, capitale sociale sottoscritto di € 2.860.000,00.= interamente versato, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Giovanni Pifferi [c.f.: PFF GNN 55D22 I462Q], nato a Sassuolo il 22 aprile 1955 e residente a (41049) Sassuolo (MO) in via Toscanini n. 25, giusta delibera ai sensi dell'art. 120-bis c.c.i.i. del consiglio di amministrazione del 22 luglio 2024 per atto del notaio Tomaso Vezzi iscritta nel registro delle imprese in data 30 luglio 2024, rappresentata e difesa in forza di mandato rilasciato su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, dall'Avv. Rolandino Guidotti [c.f.: GDT RND 67M12 F257U]; è eletto domicilio a (41121) Modena, in via Campanella n. 15

vista l'istanza avanzata dalla ricorrente in data 09.4.2025 avente ad oggetto la omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti;

richiamato il decreto di questo Ufficio del 22.4.2025;

dato atto che la domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione è stata iscritta nel registro delle imprese in data 10.4.2025 come previsto dall'art. 48 co. 4 CCII;

verificati che, decorso il termine di trenta giorni non risultano depositate opposizioni;

sentiti gli interessati alla udienza 17.7.2025;

letto il parere del Commissario Giudiziale e gli atti della procedura;

ha pronunciato la seguente;

**SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE  
DEI DEBITI**

**(ARTT. 48 E 61 CCII)**



Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente decisione che:

*“al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza 642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.*

*È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.”*

\*\*\*

### **Svolgimento della procedura.**

Premesso quanto sopra, si rileva come la presente iniziativa faccia seguito – nel rispetto del termine di giorni 60 previsto dall’art. 23, comma 2, lett. b) - alla comunicazione della relazione finale dell’Esperto nominato nell’ambito della composizione negoziata della crisi (dott. Razzoli), iscritta al nrg 619/2024 VG di questo Ufficio.

La domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione è stata iscritta nel registro delle imprese in data 10.4.2025 come previsto dall’art. 48 co. 4 CCII;

Decorso il termine di trenta giorni non risultano depositate opposizioni.

È stata celebrata udienza di omologazione in data 17.7.2025 ed in tale sede nessuno dei creditori è comparso; in vista della stessa udienza il Commissario giudiziale ha dato parere favorevole alla omologazione.

\*\*\*

### **Presupposti formali.**

Dal punto di vista formale, non è dato rinvenire ostacoli alla omologazione degli accordi.

La debitrice è pacificamente impresa non minore, che svolge attività commerciale e che versa in stato di insolvenza.

La attestazione è presente.

La proposta di trattamento dei crediti fisco-previdenziali ha seguito la trafila di cui all’art. 63 CCII.

La procedura ha avuto svolgimento regolare e non vi sono state opposizioni.

\*\*\*

### **Il vaglio del Tribunale**

In un contesto simile, caratterizzato dalla assenza di opposizioni e/o doglianze da parte dei creditori, lo scrutinio del Tribunale deve appuntarsi sui seguenti, limitati, temi.

Viene in rilievo, con riguardo alla “transazione fiscale”, il dettato di cui all’art. 1-bis DL 69/2023 (applicabile *ratione temporis* in luogo del novellato art. 63 c. 4 CCII:



vedi CDA Brescia 11.6.2025 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), il quale, al comma 2, lett. d) precisa: “la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa”.

Vi è infatti che, come emerge dagli atti del procedimento, INPS e INAIL non hanno (diversamente dal Fisco) concluso gli accordi prospettati: in relazione a tali Istituti, quindi, la ricorrente ha chiesto la omologazione forzosa (cd. *cram down*), che sconta, tra gli altri, proprio il vaglio che precede.

Orbene, la convenienza per gli Istituti della proposta formulata appare riscontrabile, sulla base dei seguenti assunti:

- in primo luogo, essa è oggetto di attestazione alle pag. 116-117 della relazione originaria (poi oggetto di conferma ed aggiornamento) della Professionista indipendente, dalla quale emerge, in ipotesi di liquidazione giudiziale, una presumibile soddisfazione di INPS e INAIL al 18%, ossia in misura decisamente inferiore rispetto al 40% proposto con gli accordi;
- in secondo luogo, quanto precede non è stato smentito dal Commissario giudiziale (vedi pag. 32 parere);
- in terzo luogo, il piano/proposta di accordi prevede in ogni caso la concessione in favore degli Istituti (oltre che dell'Erario e del Comune di Formigine) di ipoteca di primo grado su un immobile che – come noto da mesi, a far data dalla inaugurazione della CNC – in forza del contesto regolamentare ed amministrativo di zona, nello scenario di continuità ha un valore di € 3,75Mln e in quello di liquidazione un valore di € 830.000,00 (circostanze appurate da un perito di nomina del Tribunale);
- in quarto luogo, infine, rileva la carenza di motivazione in ordine alla mancata adesione agli accordi, espressamente fondata sul fatto che i crediti degli istituti previdenziali non sarebbero oggetto di soddisfazione integrale (docc. 14 e 14.1); un simile riscontro si appalesa all'evidenza tautologico, quindi assolutamente non indicativo delle ragioni dei creditori in questione (peraltro non opposti alla omologa), e in ogni caso discutibile pure sotto la lente di cui all'art. 4 CCII.

*Nulla quaestio* sulla natura determinante (nell'ottica del raggiungimento del 60% di cui all'art. 57, comma 1, CCII) della omologazione forzosa: si veda la Tabella a pag. 12.

Può dunque essere pronunciata la omologa anche nei confronti degli Istituti di cui sopra, pur in mancanza di adesione e/o di voto contrario, con la conseguenza che le obbligazioni della debitrice nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatori si devono considerare rideterminate in conformità alla transazione fiscale già sottoscritta dall'Agenzia delle Entrate, di talché in caso di regolare adempimento integrale delle obbligazioni ivi dedotte entro sessanta giorni dalle scadenze previste, sussisterà altresì la regolarità contributiva, Detto del rispetto dell'art. 1-bis del DL 69/2023, può essere superato positivamente – e, ancora, in mancanza di opposizioni – il problema della ammissibilità della



estensione dell'efficacia degli accordi al Comune di Formigine ai sensi dell'art. 61, comma 2, CCII: il ricorrere dei presupposti è stato dettagliato approfonditamente in ricorso alle pagg. 16-20, cui può farsi rimando.

Merita unicamente precisare che:

- dal punto di vista giuridico, la operazione di categorizzazione omogenea tra tributi statali e locali è unanimemente ammessa in Dottrina (vedi pag. 16 ricorso) e giurisprudenza (vedi Trib. Verona 12.12.2024 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), citata dal Commissario a pag. 33 del parere);
- le Tabelle contenute a pag. 12 e 19 del ricorso rendono ragione del superamento della percentuale del 75% (degli aderenti, ossia del Fisco).

Quanto, infine, ai temi della fattibilità del piano e della idoneità al pagamento dei creditori cd. estranei nei termini previsti dalla legge o dalle singole scadenze, può farsi rimando alla attestazione (scevra da illogicità) ed al conforme parere del Commissario (al netto delle, peraltro condivisibili, perplessità in relazione ai flussi della continuità).

Va in ogni caso rimarcato che la iniziativa della società è stata supportata dagli interventi finanziari e dalle rinunzie ai crediti elencate dal Commissario alle pag. 9-10 del suo parere: al riguardo mette conto evidenziare che il piano prevede tra l'altro l'erogazione di finanziamenti "in esecuzione" prededucibili ex artt. 101 e 102 ccii ai fini della prosecuzione della continuità, dell'effettuazione di investimenti e del pagamento di creditori.

\*\*\*

**Dispositivo.**

Alla luce di tutto quanto esposto, possono dunque omologarsi gli accordi, come al dispositivo.

\*\*\*

Tutto ciò premesso,

PQM

Visti gli artt. 48, 57 61 e 63 CCII;

**omologa** gli accordi di ristrutturazione dei debiti proposti e raggiunti da **Ceramiche Grazia s.p.a.** [c.f. e p.i.: 00984150367], depositati presso la CCIAA di Modena in data 10.4.2025, anche in mancanza della adesione dei creditori indicati nella parte motiva e con la estensione dei relativi effetti nei termini di cui alla parte motiva.

**dichiara** chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione:

- al C. G.
- a parte ricorrente

e per gli adempimenti di cui all'art. 48, comma 5, CCII.

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 20.8.2025

Il Giudice estensore

**Dott. Carlo Bianconi**

Il Presidente

**Dott. Riccardo Di Pasquale**

